COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1999
che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati austriaca per i bovini

[notificata con il numero C(1999) 2478]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/571/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino,

vista la domanda presentata dall'Austria,

(1) considerando che il 23 febbraio 1999 le autorità austriache hanno chiesto alla Commissione di riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati austriaca, che costituisce parte del sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini in Austria; che tale richiesta era corredata dalle necessarie informazioni aggiornate l'11 giugno 1999;

(2) considerando che le autorità austriache si sono impegnate a rendere ancor più attendibile tale base di dati assicurando, in particolare: a) che nella base di dati siano registrati tutti i tipi di movimenti; b) che l'autorità competente possa tempestivamente rettificare eventuali carenze o errori individuati automaticamente oppure in seguito a controlli in loco; c) che siano adottate misure volte a migliorare le disposizioni vigenti per quanto riguarda la nuova identificazione dei bovini in caso di perdita dei marchi auricolari, conformemente al regolamento (CE) n. 820/97; d) che sia garantito il pieno coinvolgimento delle autorità veterinarie nell'attuazione del regolamento (CE) n. 820/97; e) che siano adottate misure volte ad applicare le attuali disposizioni nazionali relative ai termini per la notifica di tutti i movimenti (sette giorni); f) che siano adottate le procedure di convalida dei passaporti da parte dei veterinari ufficiali; g) che siano introdotte disposizioni relative alle procedure di controllo, al fine di applicare pienamente il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione [2]; h) che l'autorità competente provveda a migliorare le condizioni di sicurezza della base dati di emergenza; che le autorità austriache si sono impegnate ad attuare tali misure correttive entro e non oltre il 30 settembre 1999; che tali autorità si sono impegnate ad informare la Commissione in merito agli eventuali problemi incontrati durante il periodo di attuazione delle suddette misure;

(3) considerando che, tenuto conto della situazione in Austria, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati per i bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La base di dati austriaca per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 1° ottobre 1999.

Articolo 2

La Repubblica austriaca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

[2] GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23.